



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 548

del **22 NOV. 2024**

Oggetto: Convenzione tra l'Arnas Garibaldi e l'Università degli Studi di Messina per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione ed orientamento degli studenti iscritti all'Ateneo.

Proposta n. 88 del 21 NOV. 2024

STRUTTURA PROPONENTE
AFFARI GENERALI

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Il Direttore dell'Unità Operativa
Dott.ssa Ersilia Riggi

Maria Antonietta Li Calzi

Maria Luisa Grasso

Ersilia Riggi

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Visto:

- il D.lgs. 21.12.1999, n. 517, “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della L. 30.11.1998, n. 419”;
- l’art.18, comma 1, della L. n. 196/1997 e il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla citata norma, secondo il quale le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi;

Premesso che:

- con pec del 7/11/2024, registrata al protocollo generale n. 20353 di pari data, l’Università degli Studi di Messina ha proposto a questa Azienda la stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocinio formativo per gli studenti iscritti al succitato Ateneo;
- con nota prot. 5669/AA.GG. del 14/11/2024, il Settore Affari Generali ha chiesto al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario Aziendale di esprimere parere sulla proposta di stipula della convenzione di cui sopra;
- con nota introitata al prot. 5717/AA.GG. del 19/11/2024 il Direttore Sanitario Aziendale ha espresso parere favorevole “in linea sanitaria”;
- con nota introitata al prot. 5731/AA.GG. del 19/11/2024 il Direttore Amministrativo Aziendale ha espresso parere favorevole “in linea amministrativa”;

Rilevato che:

- il tirocinio formativo, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d) della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro;
- l’Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione; la copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio ma rientranti nel progetto formativo;
- la convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della seconda sottoscrizione;

Ritenuto:

- per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell’accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;

- **Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE


Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Autorizzare** la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Messina per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione ed orientamento degli studenti iscritti all'Ateneo;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, all'Università degli Studi di Messina, alla Direzione Amministrativa e Sanitaria Aziendale, al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

ALLEGATO: CONVENZIONE (parte integrante).

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA


di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e pertanto di:

- **Autorizzare** la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Messina per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione ed orientamento degli studenti iscritti all'Ateneo;

- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, all'Università degli Studi di Messina, alla Direzione Amministrativa e Sanitaria Aziendale, al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni ANNINO)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SAPIENZA)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)



Il Segretario

Dott. Luca Fallica



_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Università
degli Studi di
Messina

IMPOSTA DI BOLLO
Assolta virtualmente
Aut. Ag. Entrate
Messina n. 67760
2010

Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dalla Magnifica Rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari nata a Messina il 21/10/1965.

E

L'Arnas Garibaldi di Catania con Sede legale in Catania, Piazza Santa Maria di Gesù, 5, C.F./ P.IVA: 04721270876 d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco

Premesso che

- ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. n. 382/1980, le Università possono stipulare convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;
- ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) della L. n. 196/1997 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla citata norma, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera, tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio, le attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente convenzione si riferiscono ai **tirocini curricolari**, ovvero i tirocini svolti da studenti in regola con l'iscrizione ad un **Corso di Laurea, Corso di laurea Magistrale, Corso di laurea Magistrale a ciclo unico, Master I° e II° Livello, nonché corsi di Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione che non facciano parte di una rete formativa**, qualora detti tirocini siano previsti dalle offerte formative in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi.
2. il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, previa valutazione della disponibilità delle stesse, **studenti dell'Ateneo**, d'ora in poi denominati "**tirocinanti**", su proposta degli Studi di Messina

(Soggetto Promotore).

3. Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare il rapporto numerico tra i tirocinanti e il numero di dipendenti presenti nella sede di svolgimento del tirocinio, come specificato nelle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017, Regione Sicilia e successive modificazioni.

Art. 2

(Natura, durata e progetto formativo)

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor, designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.
3. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. La durata del tirocinio deve essere congrua, in relazione agli obiettivi formativi.
4. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda/Ente ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto dal Soggetto Promotore, d'intesa con il Tutor Aziendale, un progetto formativo individuale sottoscritto per l'Università dal tutor accademico, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, dal Tutor Aziendale e dal Tirocinante, contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor accademico e del responsabile aziendale
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto Ospitante;
 - la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio e i CFU riconosciuti;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio sul lavoro.

Art. 3

(Obblighi del tirocinante)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs 81/08;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - rispettare le indicazioni del tutor/responsabile aziendale e del tutor accademico;
 - frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati;
 - attestare la propria presenza presso la sede del tirocinio mediante apposizione di firma all'entrata e all'uscita in un apposito registro predisposto a cura del soggetto ospitante.

A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al Soggetto Promotore e all'Azienda/Ente ospitante, con congruo preavviso. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze

da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale.

Art. 4
(Obblighi del Soggetto Promotore)

1. Il soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (per infortunio sul lavoro e malattie professionali), mediante "gestione per conto" (legge 808/77) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio ma rientranti nel progetto formativo.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire, alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Il soggetto promotore si impegna a effettuare la sorveglianza sanitaria, come previsto dall'art.41 del decreto legislativo 81/2008, di esclusiva competenza del medico competente, finalizzata a controllare lo stato di salute (l'interpello n. 1 del 02.052013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito precisazioni in relazione all'applicazione delle disposizioni concernenti la sorveglianza sanitaria dei soggetti stagisti, tirocinanti e studenti minorenni e maggiorenni).

Art. 5
(Obblighi del Soggetto Ospitante)

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo;
- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- rilasciare al tirocinante una relazione alla fine del tirocinio che attesti il raggiungimento degli obiettivi formativi e il corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- in caso di infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore, affinché questo provveda a darne segnalazione, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL e alla compagnia assicurativa prescelta.

2. Durante lo svolgimento delle attività il soggetto ospitante ha l'obbligo di equiparare il tirocinante al lavoratore dipendente, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro.

Art. 6
Prevenzione e Sicurezza

L'Università degli Studi di Messina, in qualità di Soggetto Promotore, fornisce al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008).

I tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni del D.Lgs 81/08 devono essere intesi come "lavoratori", pertanto le parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

Il Tirocinante dovrà esibire l'attestato del corso di formazione base sulla sicurezza "formazione generale" di cui all'art. 37 D.Lgs 81/08 "Formazione dei lavoratori" così come definita dall'Accordo Stato Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e un'attestazione che certifichi di essere in possesso della formazione "Ad alto rischio – 16 ore", all'atto di presentazione del progetto formativo, costituendone parte integrante dello stesso.

Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire l'informazione sui rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuali (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza; rischi specifici e le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'Università provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, anche relativamente all'esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs n. 101/2020, ove prevista, la cui certificazione è acquisita agli atti.

Art. 7

(Durata e termini di recesso)

1. La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della seconda sottoscrizione e repertorio a cura del Soggetto Promotore e potrà esser rinnovata, mediante accordo espresso tra le parti.
2. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento a mezzo PEC, attraverso comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni; il recesso o la sua naturale scadenza non avranno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi individuali.

Art. 8

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt.1,3,e 11 del Codice. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di cui all'art. 7 del Decreto Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sulle norme di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 9

(Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)

1. La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e s.m.i.. e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC.
2. **La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2,c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del Soggetto Promotore. L'imposta di bollo sarà assolta virtualmente**

Giusta Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

**Art. 10
(Foro Competente)**

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del Codice di Procedura Civile.

**Art. 11
(Norme Finali)**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia.

Università degli Studi di Messina
La Rettrice
Prof.ssa Giovanna Spatari
(firmato digitalmente)

Arnas Garibaldi di Catania
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Giammanco
(firmato digitalmente)